IUS COMMUNE

Zeitschrift für Europäische Rechtsgeschichte

Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Europäische Rechtsgeschichte Frankfurt am Main

XXI

Herausgegeben von Dieter Simon und Michael Stolleis



Annalisa Belloni

Giovanni Bassiano

«Bononiensis ecclesie canonicus et iuris canonici magister dictus» giudice e «arbiter»

Alla memoria di padre Celestino Piana O.F.M. † 22. 2. 1992

1. Una sentenza arbitrale di Baçianus. 2. Bassiano e la sentenza a favore dei monaci di San Salvatore. 3. La *Collectio Gratianopolitana* e Bassiano. Appendice

1. Una sentenza arbitrale di Baçianus.

Proponendo l'identificazione di Baziano con Giovanni Bassiano, e ritenendo incisa per il grande glossatore la lapide che ancora oggi si conserva nella cattedrale bolognese di San Pietro, anni fa rimasi dubbiosa dinanzi all'interpretazione data dal Sarti alle parole che vi si leggono «Hic erat ... reverentia fratrum»; mi parve cioè meglio considerarle un'espressione generica, piuttosto che vederle legate ad un canonicato di Bassiano nella cattedrale di Bologna; e ciò perché di un tale canonicato, divenuto per il Sarti un elemento in piú per tener distinto dal noto professore bolognese il «Basianus» commemorato nella lapide come esperto in entrambi i diritti, non si è mai avuta notizia; ignorato da tutti, esso non risulta noto neppure a giuristi antichi quali Odofredo, l'Ostiense e Guglielmo da Pastrengo.²

² M. Sarti – M. Fattorini, De claris archigymnasii Bononiensis professoribus a saeculo XI usque ad saeculum XIV, I i, Bononiae 1888–1896², pp. 367–369.

¹ A. Belloni, *Baziano, cioè Giovanni Bassiano, legista e canonista del secolo XII*, «Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis», 56 (1989), pp. 69–85.

La conoscenza sicura di Basianus in «alterutro iure» – corrispondente all'affermazione «m. B. utriusque iuris clipeo se tuetur» rintracciabile in una sua questione conservata, oltre che nel manoscritto Toledo, Biblioteca de la Catedral, 39–28 (f. 83rv), anche nel codice Fulda, Landesbibl. D 7 (f. 142v–143v)³ – viene segnalata nella lapide come non usuale. Benchè questa lapide sia stata scolpita presumibilmente parecchi anni dopo la sua morte,⁴ l'affermazione è da ritenersi con buone probabilità veritiera: se è impensabile che i docenti bolognesi del secolo XII, comunemente impiegati come consulenti in processi giudiziari, nei quali risultavano spesso coinvolti anche monasteri e canoniche, ignorassero il diritto canonico,⁵ è tuttavia possibile che Basianus sapesse maneggiarlo con maggior competenza dei suoi colleghi.

Dalla lapide non si ricaverebbe dunque altro che Basianus fu esperto in entrambi i diritti e che fu in stretti rapporti con la cattedrale bolognese.

Che un testo proveniente dall'antichità venga interpretato sulla base delle nozioni che si hanno del contesto culturale che lo produsse è però ovvio. Dubitare che il personaggio commemorato nella lapide potesse identificarsi con Bassiano fu per il Sarti inevitabile, perchè nel Settecento di Giovanni Bassiano non si conoscevano che glosse alle varie parti del Corpus iuris civilis, l'Arbor actionum e due Summae civilistiche (la Summa alle Autentiche e la Summa Quicun-

³ G. Fransen, Les canonistes médiévaux et les problèmes de leur temps. Quelques Quaestiones disputatae, in Mélanges offerts à Jean Dauvillier, Toulouse 1979, p. 315. Sul manoscritto Toletano si tornerà poi. Per la breve raccolta di questioni canonistiche ivi trasmessa cf. la nota 41.

⁴ Belloni, Baziano, cioè Giovanni Bassiano (cit. alla nota 1), p. 81. In base ad alcuni aspetti tecnici e linguistici, Martin Bertram, che ringrazio, mi suggerisce una medesima epoca di composizione per l'epigrafe di Basianus e per quella del teologo Guglielmo da Lucca († 1178); che sarebbe piuttosto tarda rispetto alla morte dei due personaggi. Per entrambe le epigrafi: G. Roversi, Iscrizioni medievali bolognesi, Istituto per la storia di Bologna, 1982, p. 60 n° 7, 83 (fotografia); pp. 61–62 n° 9, 85 (fotografia).

⁵ A Pillio e ad Azzone, come mostrano le loro quaestiones, non fu certo estraneo. Riguardo alla partecipazione di giuristi dotti alla pratica giuridica, nella quale accanto al diritto giustinianeo avevano parte non solo il diritto canonico, ma anche il diritto consuetudinario e feudale: P. Classen, Richterstand und Rechtswissenschaft in italienischen Kommunen des 12. Jahrhunderts, in Studium und Gesellschaft im Mittelalter, hrsg. von J. Fried, Stuttgart 1983, pp. 27–91, particolarmente pp. 30–34, 43, 72–73.

que vult)⁶ e, sulla base delle note affermazioni di Azzone,⁷ forte era allora la convinzione che i glossatori di testi civilistici non avessero dimestichezza col diritto canonico. Il Sarti non fu invece disturbato dalla possibilità inversa, che cioè un esperto di diritto canonico sapesse addentrarsi con facilità e competenza nei meandri della legistica, perché i canonisti citavano spesso il diritto civile; poi la presenza di «magister Batianus/Bazianus» come giudice in un processo tenutosi a Bologna negli anni 1193 e 1194, volto a risolvere una controversia sorta fra il monastero di Pomposa e i canonici bolognesi di San Salvatore relativamente al possesso di un appezzamento di terreno, gli chiuse gli occhi dinanzi al problema; gli sembrò evidentemente piú probabile che per una controversia fra religiosi fosse stato nominato giudice un canonico esperto di diritto canonico piuttosto che un glossatore del Digesto e del Codice, privo, per giunta, di esperienza pratica; perché questa era la convinzione nei riguardi dei glossatori che circolava alla sua epoca.8

Mai avanzata prima di lui, ⁹ l'ipotesi dell'esistenza contemporanea di Baziano e di Bassiano era dunque senza dubbio lecita; ma forse

⁶ Cf. F. C. von Savigny, Geschichte des Römischen Rechts im Mittelalter, IV, Heidelberg 1850, pp. 289-311 (trad. italiana Bollati, II, Torino 1857, pp. 153-161).

⁷ E. Conte, Tres libri Codicis. La ricomparsa del testo e l'esegesi scolastica prima di Accursio, Frankfurt am Main 1990 (Ius Commune. Sonderhefte, 46), pp. 37-38, particolarmente nota 115. Per i rapporti fra diritto civile e canonico: E. Cortese, Legisti, canonisti e feudisti: la formazione di un ceto medioevale, in Università e società nei secoli XII-XVI, Atti del IX convegno internazionale di studio tenuto a Pistoia (20-25 settembre 1979), Rastignano (Bologna) 1983, pp. 234-239; ID., «Lex et iustitia» nell'utrumque ius: radici antiche e prospettive attuali, in Atti del VII colloquio internazionale romanistico-canonistico (12-14 maggio 1988), a cura di A. Ciani e G. DIURNI, Città del Vaticano 1989, pp. 95-119. Il diritto canonico non è tuttavia estraneo a questioni di Azzone (Azo C 20 § 4, 29; Azo C 21 § 14, 16; Azo C 22 § 3; Azo C 23 § 6 - cf. A. Belloni, Le questioni civilistiche del secolo XII, Frankfurt am Main 1989 [Ius Commune. Sonderhefte, 43], pp. 164-172); che lo utilizza ampiamente nell'ultimo «pezzo», il diciassettesimo, della collezione Azo A (Ibidem, 92); volto a scagionare un vescovo dall'obbligo di rispondere dei crimini contestatigli e avente più l'aspetto di «consilium» che non di «quaestio», esso pare un piccolo trattatello di diritto processuale, nel quale sembra incominci a farsi strada il sistema dell'«utrumque ius»: «et hoc secundum leges et canones in una voce dicentes neminem sine actione ad criminis objectionem admittendum».

⁸ Si veda al riguardo la critica di F. Calasso, Medio Evo del diritto, I, Le fonti, Milano 1954, pp. 521-563. La vecchia teoria è presente ancora in F. Wieacker, Privatrechtsgeschichte der Neuzeit unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Entwicklung, Göttingen 1967², pp. 52-60.

⁹ Il Diplovataccio, cioè il primo biografo dei giuristi medioevali – come già è segnalato in Sarti – Fattorini, *De claris archigymnasii Bononiensis professoribus* (cit. alla nota 2), p. 367, nota 7 – si limitò infatti a tenere separato dal Baziano, che appose glosse al *Decreto*, un Iohannes Bazianus autore di un apparato al *Codice*, docente, a

nella storia del diritto essa sarebbe stata meno gravida di conseguenze, se la voce dedicatagli dal Sarti avesse ricevuto il titolo *Basianus*, come si legge nella lapide, anzicché *Baziano*, secondo la variante fonetica riscontrabile negli atti conservatisi del processo bolognese; perchè la successiva volgarizzazione dei nomi ha fatto sparire l'iniziale identitità fonetica di Baziano e Bassiano. ¹⁰

Alla scissione del personaggio hanno poi giovato indubbiamente sia la separazione, nel Repertorio del Sarti, fra canonisti e civilisti, che tiene Baziano e Bassiano distanti di molte pagine, sia il fatto che, mentre in manoscritti civilistici egli è indicato con le sigle Io., Iob. e Io. ba., ¹¹ in testi canonistici risulta nominato unicamente come B., magister B., magister Ba., Bazi., Bazi. e Bas.; alle quali, per la glossa al Decreto, si sogliono talora assimilare anche le sigle Bar., Bart., Barth., dovute secondo lo Schulte – ma evidentemente solo in manoscritti non anteriori alla seconda metà del secolo XIII – ad una

quanto pare, in Provenza e vissuto all'epoca di Iacobo Balduini, cioè nei primi decenni del secolo XIII: «Bazianus, de quo multae glossae loquuntur. Et Joann. Andreae in prooem. Specul. et Hugo doctor antiquus. Vide omnino Abbatem antiquum in c. Raynutius in fin. de testam., ubi dicit quod Bazianus regebat in Provincia et vidit scripta Iacobi Balduini. Et vide Cynum in l. humanum C. de legi, et l. Si quis in tantam in 5^a col. C. unde vi, et ibi dicit Cynus quod magister Iohannes noster Bazianus scripsit apparatum suum super Codicem. Credo quod sit alius a predicto Baziano; tamen Iacobus floruit eodem tempore Federici 2i imperatoris et anno Christi 1220» (De praestantia doctorum, ed. G. PESCATORE, Beiträge zur Mittelalterlichen Rechtsgeschichte, III, Berolini 1890, p. cxxvIII; cf. «Studia Gratiana», 10 [1968], p. 56); che, stando cosí le cose, il Diplovataccio, non ritenne giustamente identificabile neppure con Giovanni Bassiano, da lui indicato come «Iovannes Bossianus patria Cremonensis». Per questo Bazianus, di cui rimangono glosse nel manoscritto Gent, Rijksuniversiteit, 22: E. M. Meijers, La première époque d'épanouissement de l'enseignement de droit à l'Université de Toulouse (1280-1330, in Etudes d'histoire du droit, III, Leiden 1959, p. 171, nota 17.

10 Alle varianti con cui egli fu denominato, Bazianus da Giovanni d'Andrea nelle Additiones ad proemium Speculi di Guglielmo Durante, Baxanus da Odofredo, Baxianus dall'Ostiense, Bassianus da Guglielmo da Pastrengo (cf. Sarti – Fattorini, De claris archigymnasii Bononiensis professoribus [cit. alla nota 2], pp. 89–93, 367), oltre che in un documento a Bassiano contemporaneo – che richiama una sua sentenza recante la firma autografa Baçianus –, nel quale egli viene indicato anche come Basianus (vedi qui p. 54, 77), corrispondono varianti di questo nome in documenti lombardi: Baxanus, Bassianus, Bassanus, Bassanus, ecclesia S. Baxiani: M. F. Baroni, Gli atti del Comune di Milano nel secolo XIII, I, 1217–1250, Milano 1976, p. 805; alle quali possiamo aggiungere per analogia Baciana e Baziana: C. Manaresi, Gli atti del Comune di Milano fino al 1216, Milano 1919, p. 579.

¹¹ Possiamo ora aggiungere che nel Libellus accusationis trasmesso dal manoscritto Cambridge, Trinity college, B.1.29 (f. 211v) egli è indicato con Iohannes Ba. e con Iohannes Bax. confusione con Bartolomeo da Brescia. ¹² Assimilazione che Rudolf Weigand fa però valere anche per manoscritti anteriori a tale epoca; ma, se uno scambio fra «r» e «s» nella scrittura gotica non è mai pensabile, quello fra la «r» e la rarissima «z» – resa piú spesso con «ç» ¹³ – non è ipotizzabile che in manoscritti piú tardi. Senza contare che talora Bar. dipende semplicemente da b, solubile sia con Ber., sia con Bar. ¹⁴

Decisamente contrario, come si vedrà tra poco, alla riunificazione di Baziano e Bassiano, André Gouron ha cercato recentemente una prova decisiva per tenere separate dalle sigle che rimanderebbero a Baziano quelle riferibili a Bassiano e l'avrebbe trovata nel manoscritto San Cugat 55, dove più volte ricorre la sigla *Bar.*, che egli – andando come il Wiegand ben oltre l'ipotesi dello Schulte, ¹⁵ dal momento che il manoscritto, custodito a San Cugat già nel secolo XIII, ¹⁶ è certamente anteriore a Bartolomeo da Brescia – riferisce con decisione a Baziano.

¹² Belloni, *Baziano, cioè Giovanni Bassiano* (cit. alla nota 1), pp. 70–71. Alla bibliografia ivi indicata si aggiunga ora G. Fransen, *Questiones Vindobonenses*, in *Studia in honorem eminentissimi cardinalis A. M. Stickler*, curante R. I. card. Castillo Lara, Roma 1992, pp. 113–119.

¹³ E infatti Bassiano, come si vedrà tra poco, si firma Baçianus.

¹⁴ Nel recente lavoro R. Weigand, Die Glossen zum Dekret Gratians. Studien zu den frühen Glossen und Glossenkompositionen, «Studia Gratiana», 25-26 (1991), alla p. 618, si legge anche: «Die Identifizierung des Bazianus mit dem Legisten Johannes Bassianus durch A. Belloni in Tijdschrift 57 (1989), ss. 69-85 scheitert u. a. an den klar unterschiedenen Siglen». Siccome però le sigle, che costituiscono sempre un terreno spinoso, in questo caso sono molto discutibili - e infatti fra le glosse che il Weigand attribuisce a Baziano e delle quali cura l'edizione, ad eccezione di tre, recanti secundum m. Ba., secundum Ba. e Ba. (557 n. 237, 760, 997), tutte le altre sono siglate Bar. (306 n. 1527, 360 n. 1764b, 362 n. 1779, 368 n. 1807b, 383 n. 1891a, 384 n. 1894, 473 n. 38, 499 n. 100, 500-501 n. 104-505, 628, 647, 748, 840, 862-63, 935, 947, 951-52) o B. (362 n. 1779, 646, 679, 703-04; 862-63; 900) - avrei preferito che, per accreditare la propria opinione, egli ricorresse ad argomenti piú concreti che non al vago «u. a.»; perché per il momento io non ne conosco. Allo stato attuale delle ricerche, prima cioè che si sia determinata con sicurezza la paternità delle glosse al Decreto, ritengo metodologicamente errato studiarle dando per scontato che Bar. vada interpretato come Baz./Bas. e che Bazianus non possa identificarsi con Bassiano. Attendo tuttavia la pubblicazione del volume History of Medieval Canon Law, ed. W. HARTMANN and K. PENNINGTON, in un capitolo del quale, come avverte il PENNINGTON in «Speculum - A journal of Medieval studies», oct. (1992), p. 932, il Weigand torna sull'argomento.

¹⁵ Cf. la nota 12.

¹⁶ Sul f. 1r, insieme al contenuto «Liber Novellarum Iustiniani, continens quandam expositionem legum ac quasdam questiones iuris», in maiuscole di tipo onciale, una mano di quell'epoca indicò infatti: «Est Sancti Cucuphati».

Questa prova consisterebbe nel fatto che in due dei tre trattatelli attribuiti dai titoli ad un dominus Ugolinus, ¹⁷ trasmessi dall'ultima delle dodici parti di cui il manoscritto si compone, nel *De testibus*, cioè, e nel *De recusatione iudicis*, varie volte compare la sigla *Bar.*, ma nel *De recusatione iudicis* una volta ricorre anche la sigla *Io. b.*; ¹⁸ la qual cosa per il Gouron significherebbe che l'autore dei tre trattati – secondo lui Ugolino da Sesso, che crede docente di diritto a Palencia – «savait fort bien distinguer le canoniste de Jean Bassien». ¹⁹ Dal medesimo manoscritto Domenico Maffei ricava però un'impressione esattamente opposta: fondamentalmente convinto dell'unità Baziano-Bassiano, nella coincidenza fra un'opinione siglata *Bar.*, che anche lui intende come *Baz.*, espressa nel *De testibus*, e il parere attribuito a

¹⁷ Tractatus domini Hugolini de appellatione (ff. 138r-139r); Domini Ugolini de recusatione iudicii (sic!) (ff. 139r-140r); De testibus secundum Ugolinum (ff. 140r-145r).
¹⁸ «Apud legistas de iudice ordinario est questio. Nam solus M. copia legum dicit iudicem ordinarium posse recusari, sed Alb. et. Io. b. et certi negant» (f. 139v).

¹⁹ A. GOURON, A la convergence des deux droits, «Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis», 59 (1991), pp. 328-329. L'attribuzione del trattato a Ugolino da Sesso, proposta da Linda Fowler e accettata tanto da André Gouron quanto da Domenico Maffei si basa sul nome «Ego U. de Sesso» con cui inizia il modello del «libellus recusationis», riportato verso la fine del De recusatione iudicis - «In scriptis debet fieri libellus recusacionis, ut C. de iudiciis Apertissimi (C.3.1.16), cum spetialis forma libelli talis erit: Quoniam naturale est suspectorum judicum insidias declinare et res meticulosa est contendere sub iudice suspecto et triste sortitur eventum, idcirco ego U. de Sesso vos episcopum Palentinum suspectum michi comperiens, puta pro hac vel illa causa recusationis audientiam vestram inter me et dominum Villelmum Eliam michi ingratum recuso (refuso ms.)» (ff. 139v-140r) - e sulla convinzione che tale nome corrisponderebbe all'autore del trattato. Siccome nel titolo esso viene attribuito ad un Ugolinus, la U. sarebbe da sciogliere appunto con Ugolinus: L. Fowler Magerl, Ordo Judiciorum vel ordo iudiciarius, Frankfurt am Main (Ius Commune. Sonderhefte, 19), p. 105; A. Gouron, Un assaut en deux vagues: la diffusion du droit romain dans l'Europe du XII^e siècle, in El dret comú i Catalunya, Actes del I. er Simposi Internacional, Barcelona, 25-26 de maig de 1990, Barcelona 1991, p. 59; D. MAFFEI, Fra Cremona, Montpellier e Palencia nel secolo XII. Ricerche su Ugolino da Sesso, «Revista Española de derecho canónico», 47 (1990), pp. 35-51 e «Rivista internazionale di diritto comune», 1 (1990), pp. 9-30; Gouron, A la convergence des deux droits, pp. 328-329. Se al riguardo rimango dubbiosa, congetturare un insegnamento di Ugolino da Sesso a Palencia in base alla constatazione che nel Libellus si fa cenno al vescovo di quella città mi sembra però azzardato. Ipotesi che non può ritenersi suffragata né da alcune allusioni a fatti e luoghi spagnoli, né, e tanto meno, dalla nota necrologica presente nell'obituario di Bourges «Apud Mediolanum obiit Andericus de Palacio, avus domni Anderici episcopi», che, secondo il Maffei (nota 30) renderebbe ancora più credibile la chiamata a Palencia di Ugolino; tale nota, infatti, non denuncia l'origine lombarda del vescovo di Palencia, perché «Palatium» non è che il nome latino di Palencia: cf. Graesse – Benedict – Plechl. Orbis Latinus, Braunschweig 1972, p. 95. Riguardo alle difficoltà di porre i testi in relazione con l'esistenza di scuole: CLASSEN, Richterstand und Rechtswissenschaft (cit. alla nota 5), pp. 32-33.

Giovanni Bassiano nelle *Distinctiones dominorum*, egli vede infatti un contributo a tale identificazione.²⁰

Sulla base delle premesse indicate, tentare una riunificazione dei due personaggi – probabile tuttavia per il Sorbelli e ovvia per il Gaudenzi e il Gualazzini²¹ – sarebbe stato vano; ma risolutiva in questa direzione, dissi, interviene una postilla conservatasi unicamente nel manoscritto Toledo, Biblioteca de la Catedral, 39–28, assai legato all'ambiente di Giovanni Bassiano, messo insieme utilizzando carte scritte da chi su Bassiano era assai ben informato. È risolutiva perché, nonostante la realtà si componga talora di coincidenze strane, pare davvero eccessivo supporre che Giovanni Bassiano e un «magister Bazianus» con lui non identificabile abbiano espresso identico parere per un medesimo caso giudiziario. ²²

Ripresento i punti salienti.

Relativamente al possesso di un appezzamento di terreno portato ai canonici di San Salvatore da un ex monaco del monastero di Pomposa, «in scolis magistri Batiani» «magister Lanfrancus et magister Bazianus iudices», come riferisce il documento conservato all'Archivio di Stato di Bologna, si pronunciarono a favore dei «clerici» di San Salvatore.

Al termine di una questione di Pillio, la 77, completa di «pro», «contra» e «solutio», e relativa ad un «casus» corrispondente al fatto ricostruibile attraverso il verbale delle testimonianze del documento bolognese, ²³ nel manoscritto Toletano, e solo in esso, troviamo la postilla:

²⁰ D. Maffel, Fra Cremona, Montpellier e Palencia nel secolo XII. (cit. alla nota 19), nota 16.

²³ Nella fattispecie di Pillio, mentre la parte convenuta continuano ad essere i canonici di San Salvatore, il monastero di Pomposa vi riceve il nome di «Bobiense monasterium».

²¹ [A. GAUDENZI], Appunti per servire alla storia della Università di Bologna e dei suoi maestri, «L'università», 3 (1889), pp. 175–179; A. SORBELLI, Storia della Università di Bologna, I, Bologna 1940, p. 79. GUALAZZINI, Dizionario Biografico degli Italiani, Roma 1965, p. 140. Per il Gualazzini v. però Addendum, in calce.

²² Belloni, Baziano, cioè Giovanni Bassiano (cit. alla nota 1), p. 74. Benché con la data erronea, 1184 in luogo di 1194, e unicamente sulla base della convinzione che Baziano non potesse essere tenuto distinto da Bassiano, con Bassiano questo caso giudiziario fu messo in relazione già dal Gaudenzi (cit. alla nota precedente, p. 178). Con il Gaudenzi concorda André Gouron, A la convergence des deux droits (cit. alla nota 19), pp. 325–326; senonché, ingannato dall'erronea datazione, gli sfuggí trattarsi della stessa sentenza da me considerata e da lui a Bassiano energicamente sottratta (si veda qui il § 2, punti 2, 3, 7).

Dominus Iob. dicit priorem Sancti Salvatoris esse absolvendum a petitione abbatis de cenobio et de eo iure, quia totum quod aquisivit Henricus occurens priori et conventus dicte ecclesie Sancti Salvatoris videtur et intelligitur adquisisse, et ideo ad eandem ecclesiam pertinere debet.

Il legame che dal verbale delle testimonianze emerge fra «magister Batianus/Bazianus» e Lanfranco e Lotario, cremonesi come Giovanni Bassiano, oltre che fra «magister Batianus/Bazianus» e Niccolò Furioso, che, notoriamente successore di Bassiano nell'insegnamento, e pure esperto di diritto canonico, 24 si occupò del medesimo processo nella propria scuola l'anno seguente, il 1194, quando Bassiano doveva presumibilmente essere già partito da Bologna, sono senz'altro da considerare, come dissi, una prova ulteriore per l'identità Baziano-Bassiano; 25 alla quale non mi pare possa considerarsi d'ostacolo il fatto che, mentre Batianus/Bazianus vi è designato semplicemente come «magister», i nomi Lotherius, cioè Lotario, e Nicholaus, cioè Niccolò Furioso, vi risultano preceduti dalla qualifica «dominus», usuale per i legisti. 26 Nel verbale tale titolo – che, oltre che a papi e imperatori, alti prelati e nobili di tutte le specie, ufficiali di diversi tipi, spettava anche ad ecclesiastici e canonici²⁷ – non risulta infatti usato con rigore e tanto meno con costanza: attribuito in due casi anche a «Rainerius sindicus», cioè presumibilmente il noto compilatore delle Decretali di Innocenzo III²⁸ nominato poi senza alcun titolo, ²⁹ è riscontrabile – due volte trasformato in «donnus» – anche dinanzi ad Oliverius «administrator ecclesie Sancti Salvatoris», che in cinque casi è indicato con il semplice nome; 30 «donnus» precede anche il nome di tre confratelli di Oliverius: oltre quello di Stefanus e di Petrus, quello di Lanfrancus, 31 il noto professore, ivi qualificato pure «magister», esattamente come Batianus/Bazianus.³²

²⁴ Sarti – Fattorini, De claris archigymnasii Bononiensis professoribus (cit. alla nota 2), p. 93. 25 Belloni, $Bassiano,\ cioè\ Giovanni\ Bassiano\ (cit.\ alla\ nota\ 1),\ pp.\ 72–74.$

²⁶ *Ibid.*, p. 84, doc. 2.

²⁷ Ringrazio Ennio Cortese per questa precisa informazione.

²⁸ BELLONI, Bassiano, cioè Giovanni Bassiano (cit. alla nota 1), p. 83, doc. 1.

²⁹ Ibid., pp. 84-85, doc. 2, 3, 4.

³⁰ Ibid., p. 83, doc. 1.

³¹ *Ibid.*, pp. 84–85, doc. 3.

³² Ibid., pp. 84-85, doc. 2, 3. Riguardo al titolo di «dominus» di cui si fregiavano i legisti, utili sono le parole di Radulfus Niger: «Procedente vero tempore, aucto numero legis peritorum impinguatus est dilectus, et recalcitravit in tantum ut legis doctores appellarentur domini, indigne ferentes appellari doctores vel magistri»: cf.

Se la «scola magistri Batiani/Baziani» è identificabile con la scuola di Giovanni Bassiano in un caso, non potrà non esserlo tutte le altre volte che essa compare in documenti bolognesi contemporanei. Anche perché il nome Bassiano, tipico del Lodigiano, dal momento che s. Bassiano è protettore di Lodi, ma consueto anche nel Cremonese,³³ e ancora oggi utilizzato sia come primo sia come secondo nome limitatamente in tale zona, non era in uso a Bologna. Sarà dunque di nuovo Giovanni Bassiano il «magister Bacianus», indicato cioè con un'altra variante grafica, che nella propria scuola il 20 aprile 1192 pronunciò una «sentenza arbitrale» per por fine ad una controversia sorta «inter dominum Gregorium abbatem monasterii Sancti Michaelis de Passignano ex una parte, et dominum Monaldum plebanum Sancte Marie et Sancti Romuli de Fligline ex alia parte». Si tratterà quindi dello stesso che risulta operare per la Toscana anche in un'altra occasione, quando, in un anno non precisabile, formulò un consilium - conservatosi nell'importante Collectio Toletana di Bassiano e, con la sigla Iob., anche nella collezione Azo A³⁴ contro il comune di Ardenza, situato nei pressi dell'odierna Livorno e sottoposto alla giurisdizione dell'arcivescovo di Pisa. 35 Nella copia

H. Kantorowicz, An English theologian's view of Roman law: Pepo, Irnerius, Ralph Niger, "Medieval and Renaissance Studies", 1 (1941, recte 1943), p. 250, r. 31–33, ora nei suoi Rechtshistorische Schriften, Karlsruhe 1970, p. 242. Riguardo all'uso dei titoli "magister", "doctor" e "dominus", si veda però anche Classen, Die hohen Schulen und die Gesellschaft im 12. Jahrhundert, "Archiv für Kulturgeschichte", 48 (1966); ora in: Studium und Gesellschaft im Mittelalter, hrsg. von Johannes Fried, Stuttgart 1983 (Schriften der Monumenta Germaniae Historica, 29), pp. 18–25; Id., Richterstand und Rechtswissenschaft (cit. alla nota 5), p. 28; ed ora le pp. 39–42, particolarmente la nota 110, del lavoro E. Cortese, Il rinascimento giuridico, Roma 1992, uscito quando questo articolo era già in stampa.

³³ Una zona di Cremona era del resto denominata Sanctus Baxianus/Basianus/Basianus: Codex diplomaticus Cremonae, Augustae Taurinorum 1898, s. voce; Liber sive matricula mercatorum civitatis Cremonae, a cura di M. MAZZOLARI, Cremona 1989,

pp. 34, 75.

³⁴ Per queste due collezioni: Belloni, Le questioni civilistiche del sec. XII (cit. alla

nota 7), pp. 25-30, 82-85; 31-32, 89-92.

³⁵ Si veda nel presente volume A. Belloni, Giovanni Bassiano consulente, consilium n.

1. Del sistema processuale in uso a Pisa Bassiano si mostra esperto nella Summa iniziante con le parole «Quicunque vult actionem suam proponere, primum intentionem suam et intentionis causam in libello, qui conventionalis dicitur, debet explanare. Qui libellus porrigendus est iudici ab actore et per iudicem offerendus est reo», edita in Iohannes Bassianus, Libellus de ordine iudiciorum, ed. I. Tamassia – I. B. Palmieri (BIMAE 2), Bologna 1892, §§ 115–142. Nella parte centrale (§ 130) vi troviamo infatti le parole: «Et prudentissima Pisanorum civitas inter caetera que sapienter disposuit et observat, nomen expressum actionis exprimi constituit in libello, secundum quod accepi, ut non

notarile di una minuta di una lettera di papa Celestino III, eseguita nell'aprile 1194, volta a respingere il suo arbitrato a favore di Monaldo, egli viene del resto citato con la variante grafica che ha prevalso, cioè con «Bassianus» e «Basianus»:

Proposuit etiam de iure ipsam sententiam non tenere, quia in magistri Bassiani arbitrium compromiseras, qu[....|...] videbaris a prescripti cardinalis sententia recessisse. Quibus tale dedisti responsum quod ille, contra quem fuit lata sententia, verus existit procur[ator] | et [et] principalis negotii actitnda persona. Asseruisti etiam super rebus tibi adiudicatis et aliis omnibus te prescripti magistri Basiani arbitrium in f[....] | diem decimum recessisse. 36

La «sentenza arbitrale», oggi conservata all'Archivio di Stato di Firenze³⁷ ed edita qui in *Appendice* riveste un'importanza del tutto eccezionale, perchè riporta la sottoscrizione autografa di Baçianus:

Ego Baçianus, Bononiensis ecclesie canonicus et iuris canonici magister dictus, de voluntate utriusque partis arbiter sumptus, hanc sententiam protuli et manu mea subscripsi [cf. p. 77].

Dinanzi alla qualifica «Bononiensis ecclesie canonicus» cadono le riserve che avevo avanzato nei riguardi dell'interpretazione data dal Sarti alle parole della lapide – che si rivela dunque attendibilissima – «Hic erat ... reverentia fratrum»: Bassiano fu veramente canonico della chiesa bolognese. Al pari degli altri due noti cremonesi docenti a Bologna, Lanfranco e Lotario, cercò dunque anch'egli un legame con la gerarchia ecclesiastica, senza tuttavia arrivare all'episcopato, come successe invece di lí a qualche anno al piú giovane Lotario, che

liceat actori divagari et petitionem suam obscuram facere»: cf. Classen, Richterstand und Rechtswissenschaft (cit. alla nota 5), p. 41.

³⁶ P. Kehr, *Die Minuten von Passignano. Eine diplomatische Miscelle*, «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 7 (1904), pp. 38–40 n° 16 (= *Papsturkunden in Italien. Reiseberichte z. Italia Pontificia. Acta Romanorum Pontificum*, 4, pp. 415–16 n° 16); dove, a p. 393, sono indicate le caratteristiche del documento. Siccome il lodo di Bassiano reca la data 20 aprile 1192, la minuta è databile fra tale giorno e la copia notarile.

37 Diplomatico, normali-Passignano, 1192 aprile 20. È segnalato in G. Dolezalek, Verzeichnis der Handschriften zum römischen Recht bis 1600, Frankfurt am Main 1972; ma il rimando a H. Kantorowicz, Über die Entstehung der Digestenvulgata, «ZRG Rom. Abt.», 31 (1910), p. 27, nota 32, già in S. Kuttner, Repertorium der Kanonistik, Città del Vaticano 1937 (Studi e testi, 71), p. 7, nota 2, non corrisponde. È stato utilizzato nel recente lavoro B. Meduna, Studien zum Formular der päpstlichen Justizbriefe von Alexander III. bis Innocenz III. (1159–1216): die non obstantibus-Formel, Wien 1989 (Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse, 536), p. 121.

troviamo vescovo prima di Vercelli (1205-1208), poi di Pisa (1208-1216), quindi patriarca di Gerusalemme (1216 – non oltre il 1225). 38 Il verso finale dell'epigrafe «Hunc sociat summis Pauli conversio turmis» – anche qualora si trattasse, come si è supposto ed è probabile, di un'aggiunta posteriore – fa tuttavia supporre che al canonicato egli sia giunto solo negli ultimi anni di vita; quando ormai doveva essere libero dalle dissolutezze, vere o presunte che fossero, di cui lasciò memoria Guglielmo da Pastrengo: «Iohannes Bassianus, Cremonensis patria, legum doctor, vir elegantis ingenii sed perdite vite, ludo enim et comessationibus deditus, nonnunquam pannis exutus, nudus remanebat in alea». 39 Anche «iuris canonici magister», come dice di sé nella sottoscrizione autografa ora riportata, potrebbe essere stato considerato non prima di quegli anni. Forse tale titolo, rispetto a quello di docente di diritto civile, lo poneva ad un gradino inferiore; doveva però essergli presumibilmente molto utile non solo per accedere ad un lucroso canonicato, ma anche per sentenziare in processi canonici, ai quali potrebbe aver incominciato a prender parte solo dopo essere divenuto canonico, forse non molto prima della presente sentenza arbitrale (1192) e del processo in cui egli si pronunciò a favore dei monaci di San Salvatore (1193); indispensabile gli fu certamente per la sentenza arbitrale del 1192 relativa a problemi di natura pecuniaria, sottratti, come si ricava con sicurezza

Bononiensis professoribus (cit. alla nota 2), p. 90. Per il Savigny (cit. alla nota 6) si tratterebbe di una notizia falsa, a lui attribuita presumibilmente sulla base di Odofredo, maestro del Pastrengo.

³⁸ Belloni, Baziano, cioè Giovanni Bassiano (cit. alla nota 1), p. 73. Per il canonicato di Lanfranco, Ibid., p. 73 n. 23. Per la presenza di dotti giuristi nella gerarchia ecclesiastica, soprattutto nel secolo XIII: J. MIETHKE, Die Kirche und die Universitäten im 13. Jahrhundert, in Schulen und Studium im sozialen Wandel des hohen und späten Mittelalters, hrsg. von J. Fried, Sigmaringen 1986 (Vorträge und Forschungen, 30), pp. 285-320; dove, particolarmente alle pp. 308-313, si considera anche la concessione di benefici ecclesiastici a maestri che educassero il clero già all'epoca di Alessandro III. Il tema necessita un approfondimento: siccome però il Concilio Laterano IV (1213-1215) tese ad evitarne il canonicato, è presumibile che alla fine del secolo precedente essi solessero ottenerlo. La concessione di benefici a dotti nel secolo XII è considerata anche in P. Classen, Die hohen Schulen und die Gesellschaft im 12. Jahrhundert, «Archiv für Kulturgeschichte», 48 (1966), pp. 155-180, ora in Studium und Gesellschaft im Mittelalter, hrsg. von J. Fried, Stuttgart 1983 (Schriften der Monumenta Germaniae Historica, 29), pp. 1-25, particolarmente 15-17. Per il contributo di giuristi al diritto processuale canonico: J. FRIED, Die römische Kurie und die Anfänge der Prozeβliteratur, «ZRG Kan. Abt.», 59 (1973), pp. 151-174. 39 Ed. G. Bottari, Padova 1991, p. 136; cf. Sarti - Fattorni, De claris archigymnasii

dal *De iudiciis* dello stesso Bassiano, alla giurisdizione civile; la qual cosa darebbe anche ragione dell'omissione della qualifica di legista:

Hic autem non alienum mihi videtur exponere apud quem ecclesiastica persona conveniatur. Omnis ecclesiastica persona pro re pecuniaria, idest non crimine, apud suum episcopum convenienda est. Idem in episcopum, ut apud suum archiepiscopum conveniatur, et sic deinceps. Posset tamen defendi quod episcopus et archiepiscopus nunquam sunt sub civili iudice conveniendi, ut in Auth. de sanctissimis episcopis § Si quis vero sanctissimus et § Si autem a clerico (Nov. 123.22 et 21).

Il titolo di «iuris canonici magister» era tuttavia veritiero; cultore di diritto canonico pure nell'epoca precedente – come mostra soprattutto il quarto dei consilia editi nel lavoro citato alla nota 35 e come si dirà anche poi, nel § 3 –, citato da Uguccione nella propria Summa Decretorum e addirittura utilizzato da Giovanni Teutonico nella compilazione della glossa al Decreto – anche se forse oggi sopravvalutato in questo campo per via dell'uso di assimilare la sigla Bar. a Baz. –, egli viene segnalato come detentore di una «lectio decretorum» in una questione assai interessante:

Magister B. pro lectione decretorum collectam fecit et statim in anni principio promissorum solutionem expostulat. Queritur hic duo, utrum dona pro decretis legendis vel docendis colligere potuerit, et an statim petere... In hac questione audivi Bazi, pro se ferentem sententiam.

Al suo insegnamento di diritto canonico fa evidentemente cenno anche la questione successiva:

Alia questio que proponitur investigat utrum magister Ba. possit alium loco suo qui doceat idoneum collocare et nichilominus salarium petere. In hac questione suam causam fovebat magister B. Vel dicatur quod non potest docere per alium nisi et ipse ad minus per aliam medietatem doceat ... Set verius existimo quod intersit scolaribus ut etiam aliquis ex illis honoretur a scolaribus et magistro et resideat in cathedra eo tamen considerato ut scolarium utilitas non ledatur ... ex mora enim paucorum dierum non habent scolares quod causentur ...

Il fatto che queste due questioni ed altre tre, attribuite ora a Ba., ora a $magister\ Ba$./B., ora a B., si trovino in una breve raccolta di questioni canonistiche, copiata da altra mano – su mezza pagina e su un foglio rimasti in origine bianchi (ff. 82v fine-83rv) – di seguito a

⁴⁰ De iudiciis, ed. in Iohannes Bassianus, Libellus de ordine iudiciorum (cit. alla nota 35), § 102. Riguardo all'uso di indicare i legisti come «magistri» qualora fossero ricordati come decretisti, si veda Cortese, Il rinascimento giuridico (cit. alla nota 32), nota 110.

questioni civilistiche siglate *Iob.*, nel prezioso manoscritto Toletano strettamente legato, come si è detto, all'ambiente di Giovanni Bassiano, mi pare non possa non deporre a favore dell'unificazione di Bassiano e Baziano. ⁴¹

Certo l'omissione del nome Iohannes non può non destare perplessità; e indisturbati non si può rimanere dinanzi alla sottoscrizione autografa di Bassiano nel documento fiorentino: Bacianus, e nulla piú. Ma tale imbarazzo va superato, perchè è legato all'abitudine moderna di vedere nel nome Giovanni Bassiano rispettivamente un nome e un cognome; abitudine che permane anche nel Dizionario biografico degli Italiani, dove egli si trova appunto sotto la voce Bassiano Giovanni. 42 Non ci troviamo invece che in presenza di una comune semplificazione di un nome doppio: pare normale che un uomo proveniente da una zona devota a s. Bassiano si identificasse piú volentieri con il solo Bassiano. E, se è normale che, giungendo a Bologna, egli si presentasse con il nome completo, ufficiale, e che le sue glosse, delle quali non possediamo alcun autografo, venissero siglate in base ad esso, talora solo in base al piú comune Iohannes, adatto, fra l'altro, a tenerlo meglio distinto dal suo maestro Bulgaro, siglato appunto B., non dovrà affatto stupire che egli solesse firmarsi con il secondo. Tanto più che, come ci fa sapere Rolandino, nella redazione dei documenti, in caso di doppio nome, era d'obbligo utilizzarne solo uno, il piú usato:

Sed tamen aliquando contingit quod alicui imponuntur duo nomina in baptismate, in unum nomen compositum, ut «volo quod habeat nomen et avunculi vel patrui, ut Girardus et Io. B.» et tunc debes scribere nomen magis usitatum. ⁴³

⁴² Secondo Gouron, A la convergence des deux droits (cit. alla nota 19), p. 319, si tratterebbe di un patronimico. Che possa essere in relazione con «de Sancto Baxiano» cioè con la zona cremonese di Sanctus Baxianus (che segnalo alla nota 33), come ipotizza il Gualazzini (Dizionario biografico degli Italiani, cit. alla nota 21), mi sembra

improbabile.

⁴¹ Si tratta delle questioni 1, 7, 8, 11, 14. La raccolta è edita in G. Fransen, A propos des Questions de Jean le Teutonique, «Bulletin of Medieval Canon law», 13 (1983), pp. 40–42. Un rimando a magister Ba. è riscontrabile anche nell'ultima delle «Quaestiones Cusanae»: Id., Les Quaestiones Cusanae: questions disputées sur le mariage, in Convivium utriusque iuris: Alexander Dordett zum 60. Gerburtstag, Wien 1976, p. 221: Cfr. Belloni, Baziano, cioè Giovanni Bassiano (cit. alla nota 1), p. 71.

⁴³ ROLANDINI Summa artis notariae, p. i, cap. 1, p. 25 (ed. 1559); cf. von Savigny (cit. alla nota 6), p. 290 (tr. it., IV, p. 151). Che in Io. B. possa essere ravvisabile Giovanni Bassiano non mi pare probabile. Come già ipotizzò il Savigny, è qui presumibilmente caduto o il primo o il secondo nome di Girardus; a meno che il nome dell'«avunculus vel patruus» non fosse esso stesso un nome doppio. Non trattandosi comunque di un

Affidato, da solo, alla lapide incisa per la cattedrale in cui trascorse l'ultima parte della vita, da solo – nelle forme B., magister Ba., magister B. e Bazi. – il nome Basianus compare dunque anche nelle questioni che, forse durante l'età senile di Bassiano, circolavano prevalentemente fra i canonisti, in un ambiente, cioè, che non coincideva con quello dei legisti e nel quale, come già fece notare il Gaudenzi, esso gli permetteva di distinguersi da altri Iohannes, almeno da Iohannes Faventinus e da Iohannes Ispanus. 44 L'aggiunta posteriore, e di mano diversa, delle questioni canonistiche nel manoscritto Toletano, cui ho appena accennato, non farebbe del resto altro che segnalarne la differente provenienza.

Si tratterebbe insomma, per concludere, di un caso analogo almeno a quello del professore giurista Giovanni Battista da Sambiagio, vissuto a Padova nel Quattrocento: indicato in edizioni e «recollectae» ora come Iohannes Baptista, ora come Baptista de Sancto Blasio, nelle sottoscrizioni, che egli appose personalmente, il nome Iohannes risulta sempre omesso. 45

2. Giovanni Bassiano e la sentenza a favore dei monaci di San Salvatore.

Benché, in presenza degli elementi indicati e soprattutto in considerazione del fatto che a Bologna Bassiano era nome raro, non sembri azzardato affermare che, ben piú che non l'identità Baziano-Bassiano, di una dimostrazione necessiterebbe proprio l'esistenza di Baziano accanto a Bassiano – che in questo caso, contro la regola generale, va considerata senz'altro «lectio facilior» ⁴⁶ –, in mancanza di prove dell'inesistenza di Baziano, che evidentemente non avremo mai, si può anche evitare di rinunciare definitivamente allo sdoppiamento del personaggio. Siccome però l'esame delle dottrine di magister Ba., Baz., Bazi., Bas., spesso indicato semplicemente con B. e con magister B., – che andrà finalmente eseguito e al quale non si può non

problema che possa mettere in discussione ciò che risulta qui utile, non ho ancora effettuato controlli sui manoscritti.

⁴⁵ A. Belloni, *Professori giuristi a Padova nel Quattrocento. Profili biobibliografici e cattedre*, Frankfurt am Main 1986 (Ius Commune. Sonderhefte, 28), pp. 252–254.

46 La distinzione si basa infatti fondamentalmente, come si è detto sopra, sulla convinzione che ai glossatori di testi civilistici il diritto canonico fosse estraneo.

⁴⁴ [Gaudenzi], *Appunti* (cit. alla nota 21), p. 178. Una preoccupazione che, se si tiene conto della confusione cretasi, non ci sarebbe stata nell'utilizzazione delle sigle relative a Bassiano; ma essa, probabilmemte, riguarda unicamente i posteri.

lasciare l'ultima parola⁴⁷ – a mio avviso dovrà prescindere ancor meno dalla possibile identificazione, pare necessario eliminare subito gli equivoci che rischiano di far vacillare troppo in fretta la proposta di identità dei due personaggi, emergente dall'esame incrociato della sentenza a favore dei monaci di San Salvatore e della postilla citata del manoscritto Toletano. Chiarirò dunque alcuni punti del recente articolo di André Gouron A la convergence des deux droits: Jean Bassien, Bazianus et maître Jean.⁴⁸

1) Mlle Belloni rapproche l'événement d'une question transmise par une collection de quaestiones figurant au ms. de Toledo, Bibl. Cat. 39–28, l'un des plus fidèles à l'original, du recueil composé par Pillius, et que l'on peut retrouver sous le numéro 77 dans la collection des quaestiones aurae imprimée à Rome en 1560 et attribuée par l'editeur au même glossateur. Cette question livre la solutio de Io(hannes) B(assianus); au surplus, les questions 75 et 76 de la collection imprimée, manifestement inspirées du casus introduisant la question précédente, fournissent les opinions du même Io(hannes) B(assianus), confrontées à celles d'Al(bericus) et de U(go). 49

La questione 77 reca la *solutio* di Pillio, non di Bassiano, e non è vero che essa è riscontrabile unicamente nella Raccolta toletana recentemente emersa; al contrario, è presente in tutte le raccolte di questioni pilliane, tanto è vero che compare anche nell'edizione romana del 1560, eseguita sulla base della raccolta piú diffusa, cioè la standardizzata.⁵⁰

Ciò che è presente solo nel manoscritto Toletano è la postilla di seguito alla solutio di Pillio, che riferisce il parere espresso al riguardo da Giovanni Bassiano evidentemente in qualità di giudice, dal momento che esso coincide con la sentenza pronunciata da «magister Batianus/Bazianus» a favore dei monaci di San Salvatore, riportata nel verbale delle testimonianze conservato all'Archivio di Stato di Bologna.

A stabilire l'identità fra Giovanni Bassiano e «magister Batianus/ Bazianus» sarebbe dunque l'informatissimo e attendibilissimo postil-

⁴⁷ Bisognerà innanzi tutto vedere se *Baz.* usi o non usi ricorrere al diritto civile in glosse nelle quali esso potrebbe essere utilizzato ed era consuetudine utilizzarlo. Se poi, una glossa indubitabilmente di *Bazianus*, citasse l'opinione di *Io. Ba.*, non sarebbe facile insistere sull'identità Baziano-Bassiano; identità che sarebbe senz'altro da riprovare qualora il parere di *Io. Ba.* si rivelasse contrastante con quello di *Bazianus*.

⁴⁸ Cit. alla nota 19.

⁴⁹ Gouron, A la convergence de deux droits (cit. alla nota 19), p. 320.

⁵⁰ Belloni, Le questioni civilistiche del secolo XII (cit. alla nota 7), p. 57.

latore, essendo davvero improbabile, come ho già detto, che Bassiano e un «magister Batianus/Bazianus», a lui contemporaneo e con lui non identificabile, abbiano espresso identico parere per un medesimo caso giudiziario.

Nel mio articolo la relazione fra la questione e il processo bolognese non riceve conferma dal fatto che le questioni 75 e 76 di Pillio, evidentemente legate al *casus* della 77, riportano ancora il parere di Bassiano; perchè nessuna relazione esiste fra esse e la sentenza del documento bolognese. ⁵¹ Dal processo la dipendenza della questione 76 è invece garantita, dico, non solo dal fatto che alla fine del suo «pro» si fa cenno al «sindicus» di San Salvatore, ma anche dall'oggetto del contenzioso indicato alla fine del «contra», una vigna, che, non nominata né nella questione 77 né nella 75, è proprio ciò che risulta conteso nel verbale delle testimonianze.

2) La mention, dans ces questions, de San Salvatore, ainsi que d'un monastère – en l'occurrence, Bobbio –, puis le fait que la discussion porte sur les effets de la prescription et sur la valeur des témoignages, constituent, selon l'auteur, des indices suffisants pour considérer que le casus est tiré du procés tranché en 1194, et donc pour assimiler Bazianus à Jean Bassien. 52

Un simile ragionamento è assente dal mio articolo.

3) Pour séduisant que soit le raisonnement, ⁵³ il inspire cependant le doute. Il y a deja une anomalie à déceler dans le fait que deux documents ont été rédigés le même jour, l'un dans les scholae de Jean Bassien, l'autre dans celles de Nicolas Furiosus, notoirement élève du précédent, et vraisemblablement son successeur; anomalie qui disparaît s'il s'agite, non de Jean de Bassien, mais du canoniste Bazianus. ⁵⁴

Anche se nulla vieta di ammettere che il Furioso – considerato tradizionalmente, e penso con ragione, successore di Giovanni Bassiano – abbia incominciato ad insegnare a Bologna ancor prima che Bassiano lasciasse l'insegnamento, il verbale delle testimonianze permette senz'altro la possibilità che dinanzi al Furioso il processo

⁵¹ Al parere di Bassiano, aggiunto dal solito postillatore e confrontato nella questione 75 con quello di Alberico e nella 76 con quello di Alberico e di Ugo, faccio veramente cenno, ma solo a titolo informativo.

⁵² Gouron, A la convergence de deux droits (cit. alla nota 19), p. 320. Ma alle pp. 325–326, d'accordo con il Gaudenzi, attribuisce la sentenza a Bassiano anche lui! (cf. la nota 22).

⁵³ Cioè il ragionamento del Gouron qui sopra riportato (punto 2).

⁵⁴ GOURON, A la convergence de deux droits (cit. alla nota 19), p. 320. Si veda però qui sopra la nota 22.

sia stato portato solo quando Bassiano non era piú a Bologna: la ammette perchè, mentre riferisce le testimonianze fornite nella scuola del Furioso, esso fa pure sapere che le precedenti, cioè quelle portate dinanzi a Batianus/Bazianus, risalivano all'anno precedente: «de anno dixit quod fuit in preterito»; ⁵⁵ Il mio articolo, riferendosi a Bassiano, si conclude del resto proprio con le parole:

E possiamo finalmente anche ipotizzare che, se nel 1194 il suo allievo Niccolò Furioso, titolare di una scuola autonoma, pare averne preso il posto nella causa relativa al monastero di San Salvatore e risulta reggere una scuola propria, egli era forse già partito per l'Inghilterra, dalla quale non sarebbe mai più ritornato. ⁵⁶

4) Ensuite et surtout, le contentieux vidé en mai 1194 présente, face aux données transmises par les questions du recueil tolédan, de considérables divergences. Le nom du monastère demandeur n'est plus Pomposa, mais Bobbio; celui de son syndic devient Ricardus, aux lieu et place de Rainerius; celui du détenteur du bien contesté passe d'Aimeri à Henricus de Garda.⁵⁷

In occasione della pubblicazione delle questioni, Pillio, come pare ovvio e come dissi, si diede probabilmente cura di eliminare ogni particolare che alludesse troppo scopertamente ai fatti che le avevano ispirate; e, se non ricorse egli stesso a nomi fittizi, è possibile che questi siano nati dallo scioglimento di iniziali: «Henricus de Garda» potrebbe derivare da «H. (= Haimericus) de G.»; «Ricardus» da «R. (= Rainerius)»; «Bobbio» da «B.», che potrebbe essere una cattiva lettura di «P. (= Pomposa)».

Nell'articolo feci anche notare che la dipendenza dal processo sarebbe tradíta non solo nella questione 76, come ho appena ribadito, dalla sopravvivenza della parola «vineam» – dovuta o ad una svista di Pillio, o ad un postillatore al quale l'episodio doveva essere familiare –, ma anche nella questione 77, dove la postilla «scilicet Henricus» riferita alla parola «sindicus Beati Salvatoris ecclesie» rimanda proprio al nome dell'avvocato che, assente da tutte e tre le

⁵⁵ A questo punto il verbale parla unicamente di scuola di Lanfranco, ma secondo il testo precedente Lanfranco e Bazianus risultano giudici insieme. Cf. Belloni, *Baziano, cioè Giovanni Bassiano* (cit. alla nota 1), pp. 73–74, 82, 84; Belloni, *Le questioni civilistiche del secolo XII* (cit. alla nota 7), p. 29.

 ⁵⁶ Belloni, Baziano, cioè Giovanni Bassiano (cit. alla nota 1), pp. 82–83.
 ⁵⁷ Gouron, A la convergence de deux droits (cit. alla nota 19), pp. 320–21.

questioni, nel verbale delle testimonianze risulta aver difeso San Salvatore.⁵⁸

5) Plus importante encore, et à mon avis déterminante apparaît la distance qui sépare les points de droit qui ont été soulevés. En mai 1194, Aimeri est décrit comme un frère convers de S. Salvatore qui a exploité plus de quarante ans une vigne à lui pervenue, soit par partage entre frères, soit – ce qui est contesté – par remise en sûreté; les témoins, fort prolixes, n'en font aucunement un ancien moine de Pomposa... ⁵⁹

Effettivamente nel verbale delle testimonianze nulla si dice nei riguardi di una precedente esperienza religiosa di Aimericus nel monastero di Pomposa, dichiarata invece da Pillio per Henricus de Garda nel monastero di Bobbio, ma i testimoni convocati in difesa di San Salvatore non potevano testimoniare altro che Aimericus era stato per lungo tempo un religioso della loro chiesa e che questa era in possesso da oltre trent'anni della vigna a lui appartenuta; notizia che fu confermata anche dal «sindicus» di Pomposa, Rainerius. 60 Della precedente esperienza religiosa di Aimericus a Pomposa testimonianza avrebbero potuto fornire solo i monaci Pomposiani. Cosa stesse nel privilegio, non conservatosi, letto da Rainerius dinanzi ai giudici, che non lo ritennero pregiudizievole né «clericis Sancti Salvatoris nec suis adiutoribus», come si dice nel verbale, 61 noi non sappiamo.

E nemmeno si può obiettare che, se effettivamente esistesse un rapporto fra il processo e le questioni di Pillio, dei vari problemi giuridici ispirati a Pillio dal processo si dovrebbe trovare traccia nei verbali delle testimonianze: i testimoni, infatti, si limitano solitamente a testimoniare e di cavilli giuridici poco sanno.

6) Au surplus, les rapprochements qu'esquisse l'auteur entre, d'une part les questions précitées, d'autre part celles que l'on trouve dans d'autres recueils, relèvent parfois de la témérité; ils se fondent d'ailleurs sur les casus plus que sur la discussion ou sur la solutio. Le moins discutable est celui qui est opéré avec la question 83 du recueil – ici dû à un civiliste – de Grenoble; il aurait toutefois été utile de signaler qu'on y trouve l'opinion de Bulgarus, qui ne saurait avoir tiré parti d'un événement survenu en 1194. Quant aux questions canoniques 138 et 144 de ce même manuscrit, elles traitent sans doute de la prescription acquisitive et des actes susceptibles de l'interrompre; néanmoins la manière de mener la discussion est tout à fait différente, et surtout, les allégations de sources,

⁵⁸ Belloni, *Baziano, cioè Giovanni Bassiano* (cit. alla nota 1), p. 76.

⁵⁹ Gouron, A la convergence de deux droits (cit. alla nota 19), p. 321.

⁶⁰ BELLONI, Baziano, cioè Giovanni Bassiano (cit. alla nota 1), p. 83, doc. n. 1.

⁶¹ Ibid., p. 84, doc. n. 2.

strictement romanistes dans le ms. de Tolède, sont en écrasante majorité canonique dans celui de Grenoble. L'on ne saurait donc en tirer que leur paternité commune revient a Jean Bassien, pas plus que cette conclusion, on va le voir, ne s'impose à travers l'examen d'autres questions grenobloises. 62

Il parallelo fra le tre questioni di Pillio e la questione 83 della Collectio Gratianopolitana è assente dal mio discorso inerente alla relazione fra processo e questioni; è segnalato infatti unicamente dalla Tavola V (Tabella delle questioni singole e parallele) del mio volume Le questioni civilistiche del secolo XII (cit. alla nota 7), la quale, nel presentare il quadro generale dei «casus» delle questioni sopravvissute del secolo XII, accosta semplicemente, e con l'unico scopo di aiutare le indagini future, quelli che presentano problemi giuridici analoghi; e cosí nella Tavola in relazione con una questione recante la sigla di Bulgaro non viene messo solo il «casus» della questione 76, ma anche il «casus» della 75, assai prossimo, per il tema giuridico trattato, alla questione 58 della Collectio Parisiensis. 63

In rapporto con il processo sono poste – in linea ipotetica e in subordine ad altri elementi – solo le questioni 138 e 144 dell'ultimo tratto della *Collectio Gratianopolitana*, che attribuisco a Giovanni Bassiano.

Respingere la paternità di Bassiano a queste due questioni *Gratia-nopolitanae* in base al fatto che, nella disputa, esse divergono dalle questioni toletane 75, 76, 77,⁶⁴ non è possibile, perché le questioni toletane, diversamente da quanto crede il Gouron, sono di Pillio e *non* di Bassiano.

7) Il Gouron argomenta poi che Bassiano non può aver avuto alcun rapporto con un processo svoltosi nel 1194, perchè a Bologna non visse oltre la fine degli anni 80, e ritiene che di un tale processo non può trovarsi traccia neppure nella Raccolta di questioni messa insieme da Pillio, in quanto essa sarebbe stata completata non più tardi del 1190. 65

⁶² GOURON, A la convergence de deux droits (cit. alla nota 19), p. 321.

 $^{^{63}}$ Belloni, Le questioni civilistiche del secolo XII (cit. alla nota 7), pp. 420–421 e 426–427.

⁶⁴ GOURON, A la convergence de deux droits (cit. alla nota 19), p. 321.

⁶⁵ Ibid., pp. 327–328. Tale opinione il Gouron esprime anche nell'articolo La diffusion des premiers recueils de questions disputées: des civilistes aux canonistes, in Studia in honorem eminentissimi cardinalis A. M. Stickler, curante R. I. card. Castillo Lara, Roma 1992, p. 158.

L'argomentazione non è accettabile, perché è assai improbabile che Pillio abbia licenziato la sua raccolta entro il 1190;⁶⁶ l'ipotesi che di Bassiano si perdano le tracce a Bologna alla fine degli anni 80 fu del resto già confutata dal Kantorowicz, che, tutt'altro che propenso a ritenere Bassiano morto anteriormente al 1190 e, anzi, convinto, che le sue «Quaestiones Vindobonenses» e i «Casus Bambergenses» – da me recentemente unificati nella collezione che ho denominato Collectio Iohannes Basianus⁶⁷ – fosse databile « from the last years of the 12th century», riferisce che pure il Seckel, dopo aver creduto in un primo tempo che Bassiano non fosse vissuto oltre il 1190, era poi divenuto del suo stesso parere:

According to Seckel l. c. 344⁶⁸ they seem to be written after 1190. He thus corrects his note in Sitzungberichte of the Berlin Academy 1918, p. 463, according to which Johannes died before 1190.⁶⁹

La presenza di Giovanni Bassiano in Inghilterra negli anni 1189/1190⁷⁰ non è che una cauta proposta di Laurent Mayali, avanzata sulla base della citazione, fra i cancellieri dei vescovi inglesi, di un «dominus Iohannes», cancelliere dell'arcivescovo di Canterbury. Dunque, se non c'è ragione di non credere alla testimonianza del manoscritto Vat. lat. 1423, secondo la quale le spoglie di Giovanni Bassiano si trovavano in Inghilterra ancora verso la fine del secolo

⁶⁶ Belloni, Le questioni civilistiche del secolo XII (cit. alla nota 7), pp. 53–58; in favore di una tale ipotesi non pare deporre nemmeno la constatazione che nel Libellus disputatorius – di cui la Raccolta pilliana è complementare (Ibid., pp. 56–57) – non viene citata la Compilatio I. L'affermazione è in relazione con una cauta ipotesi avanzata da Hans Hoehne nel lavoro Pilii Medicinensis Summula de reorum exceptionibus «Precibus et instantia», «Ius Commune», IX (1980), p. 154, dopo aver riferito che ricerche recenti ne avevano fissata la datazione al 1195: P. Weimar (Argumenta brocardica, in Studia Gratiana, XIV – Collectanea Stephan Kuttner IV –, Roma 1967, p. 119.

⁶⁷ Si tratta della collezione che in altro luogo il Gouron (*A la convergence de deux droits*, cit. alla nota 19, p. 322) sottrae alla paternità di Bassiano. Si cf. qui l'inizio del § 3.

⁶⁸ E. Seckel, Die Quaestiones Vindobonenses des Iohannes Bassianus, pubblicato come Anhang 2 in E. Genzmer, Seckel und Ugo Nicolini über die Quaestionen des Pillius, «ZRG Rom. Abt.», 55 (1935), p. 344.

⁶⁹ H. Kantorowicz, *The quaestiones disputatae of the glossators*, «Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis», 16 (1939), p. 13, rist. in *Rechtshistorische Schriften*, Karlsruhe 1970, p. 146, nota 30a.

⁷⁰ Gouron, A la convergence de deux droits (cit. alla nota 19), p. 327.

⁷¹ L. MAYALI, Johannes Bassianus - Nachfolger des Vacarius in England?, «ZRG Rom. Abt.», 99 (1982), pp. 323-324.

XIII, dove egli era evidentemente deceduto, il periodo della sua partenza da Bologna rimane totalmente nell'incerto.

3. La «Collectio Gratianopolitana» e Bassiano.

Nel volume Le questione civilistiche del secolo XII proposi l'attribuzione a Giovanni Bassiano per l'ultima parte della raccolta di questioni trasmessa dalla Collectio Gratianopolitana, recante in parecchi punti la sigla Io. e infarcita di molte citazioni del Decreto accanto a solo alcune civilistiche. Si tratta unicamente di un'ipotesi basata su due considerazioni. La prima è la semplice e significativa costatazione che vi si trovano due questioni (la 139 e la 136) trasmesse - identiche, nonostante alcune varianti, tanto nella formulazione del «casus» quanto nella disputa – pure al 17º e al 18º posto di una collezione che ho definito *Collectio Iohannes Basianus* 72 e che alla paternità di Bassiano non è facilmente sottraibile; l'assegnazione ad un Iohannes Bandinus nel manoscritto Toledo, Biblioteca de la Catedral, 40-6, non è del resto dovuta che all'erroneo scioglimento della sigla Iob. da parte di un rubricatore trecentesco. 73 La seconda considerazione è che, trovandosi questo tratto della Collectio Gratianopolitana di seguito ad un gruppo di questioni talora anonime, ma spesso recanti la sigla di Piacentino - che una volta è citato insieme ad un Wilielmus, cioè, pare, Wilhelmus da Cabriano (qs. 109), e una volta insieme ad Ugo (qs. 128) -, con questo gruppo di questioni esso potrebbe costituire un nucleo testimone della generazione successiva a quella dei quattro dottori, alla quale è riservato il primo nucleo della Collezione 74

È vero che l'attribuzione di questa parte della Collectio Gratianopolitana a Giovanni Bassiano – per via delle frequenti citazioni
canonistiche accanto ad alcune civilistiche che vi si riscontrano –
potrebbe trarre giovamento dall'identificazione Baziano-Bassiano, ma
questa identificazione è indipendente da tale attribuzione; può resistere anche qualora si preferisse attribuire il tratto della Gratianopolitana all'insegnamento in Provenza del vago «magister Jean»

 $^{^{72}}$ Belloni, Le questioni civilistiche del secolo XII (cit. alla nota 7), pp. 13–20, 23–25; 28–30; le due questioni sono edite criticamente alle pp. 13–16.

⁷³ *Ibid.*, p. 23. ⁷⁴ *Ibid.*, pp. 12–13.

proposto da André Gouron; 75 perché delle competenze canonistiche di Bassiano non si può comunque dubitare. Se al riguardo la sentenza arbitrale di Bacianus di cui si è parlato sopra e qui edita, non dibattendo questioni di diritto, nulla giova, alle poche citazioni di diritto canonico fino ad ora ritrovate nei suoi lavori esegetici spiccatamente legati all'insegnamento civilistico – cioè nelle Distinctiones e nella glossa, e in due suoi lavori monografici, il Libellus accusatorius e la Summa de iudiciis 76 - possiamo aggiungerne qualche altra, ricavabile dalla sua attività di consulente. A tre dei suoi cinque consilia pubblicati nel lavoro citato alla nota 35, riguardanti una materia prettamente civilistica, il diritto canonico rimane estraneo e in un altro, relativo all'alienazione di un fondo ecclesiastico, si può solo considerare sottinteso; 77 ma nel quarto consilium riguardante una questione dotale collegata con la celebrazione di un matrimonio nullo.⁷⁸ anche se la decisione si giova fondamentalmente di leggi giustinianee, esso vi gioca un ruolo importante, perché, come precisa Bassiano stesso, le cause matrimoniali erano allora gestite dal diritto canonico. 79 Con decretali accolte talora nella Compilatio I, poi confluite nel Liber extra, rapporti si possono solo supporre riguardo alla nullità di quel matrimonio 80 e relativamente alla considerazione

⁷⁵ Gouron, A la convergence de deux droits (cit. alla nota 19), pp. 322–325; A. Gouron, Notes sur les collections de Quaestiones reportatae chez les civilistes du XII^e siècle, in «Houd voet bij stuk». Xenia iuris historiae G. van Dievoet oblata, ed. F. Stevens et D. van den Auweele, Leuven 1990, pp. 63, 65–66. Riguardo alla supposta origine provenzale di tale tratto: Gouron, La diffusion des premiers recueils de questions disputées (cit. alla nota 65), pp. 158–163. Tanto questo quanto il secondo degli articoli del Gouron ora citati, come avverte l'autore stesso negli «addenda» in calce, erano già in tipografia quando uscirono i miei lavori Baziano, cioè Giovanni Bassiano (cit. alla nota 1) e Le questioni civilistiche del secolo XII (cit. alla nota 7).

⁷⁶ Gouron, A la convergence de deux droits (cit. alla nota 19), p. 330.

⁷⁷ Belloni, Giovanni Bassiano consulente (cit. alla nota 35), n. 3. A sostegno della necessità della Chiesa di mantenere presso di sé i propri beni solo qualora ne tragga vantaggi, Bassiano ai §§ 1, 2, 6 allega il § 4 della Novella 120, D. 4.6.9 e la Novella 7. Digesto e Codice, ma solo «ad argumentum», allega anche per le affermazioni dei §§ 3, 4, 7. Tutto ciò trova però preciso riscontro anche nella «constitutio nova», trasmessa dal Decretum di Graziano, che considera lecita, in determinati casi, l'alienazione dei beni ecclesiastici: «Sicut autem alienatio rerum ecclesie interdicitur, ita prohibetur, ne qua sterilis ei detur possessio aut alias onerosa, veluti nomine fiscalium. Item predium propter onus fiscalium inutile alienatur gestis ut supra conficiendis, et eodem iuramento prestito, id est quod alia de causa non alienatur, nisi immunitas eiusdem venerandae domus observetur (C.10 q.2 c.2; cf. 1 Comp. 3.11).

⁷⁸ Belloni, Giovanni Bassiano consulente (cit. alla nota 35), n. 4.

⁷⁹ *Ibid.*, n. 4 § 17 e 18.

⁸⁰ *Ibid.*, n. 4 § 11 e 14. Cf. 1 Comp. 4.14.1 (X.4.14.1).

che, qualora quelle nozze fossero state valide, al marito non sarebbe stato lecito ripudiare la fanciulla - infatti «nisi causa fornicationis, secundum evangelicam auctoritatem, non liceret alterutri eorum, altero vivente, alii copulare». 81 E se al riguardo le parole «quidem olim diverse fuerint opiniones prudentium» paiono insistere sulle diatribe esistite in un campo che all'epoca di Bassiano fu rigidamente regolato da Alessandro III, 82 espressamente ad una *Decretale* di quel pontefice (divenuta poi il cap. II del titolo XVII – qui filii sunt legitimi - del libro IV del *Liber extra*), anche se non si trascura il cap. 7 della Novella 117 (ut liceat matri et avie), si rimanda per affermare che alla nullità di un simile matrimonio non si sarebbe potuto considerare d'ostacolo neppure la regola giuridica che eventuali figli nati da un matrimonio nullo erano da ritenersi legittimi. 83 Che è il tema specifico della questione 145, siglata Io., della Collectio Gratianopolitana. Un tema, però, certo talmente frequentato, da non poter venire utilizzato in favore dell'attribuzione della questione e del tratto della Raccolta a Giovanni Bassiano.

Se in mancanza di un esame rigoroso delle singole questioni appartenentevi, la paternità di Bassiano per tale tratto si può solo proporre, dubbi si devono però subito avanzare riguardo al contrasto che vorrebbe il Gouron fra le soluzioni ivi prese e la dottrina di Bassiano a proposito di due problemi di notevole rilievo per il diritto comune: se il giudice, qualora conoscesse la verità, dovesse giudicare «secundum conscientiam vel potius secundum allegata», e se la legge dovesse o non dovesse prevalere sulla consuetudine.

Riguardo al primo, trattato dalla questione 141 – Tam in crimine, quam in negotio innocens falsis testibus convincitur, et criminosus, vel obnoxius, innocens vel immunis astruitur. Iudex scit veritatem negotii. Queritur an secundum conscientiam vel potius secundum allegata iudicare debeat –, mi pare infatti da escludere che *Io.* abbia privilegiato la coscienza, ponendosi cosí in contrasto con la dottrina dei legisti bolognesi, che avrebbe impedito al giudice di giudicare «nisi per allegata». ⁸⁴ È vero che, come è normale per una disputa, accanto

⁸¹ Ibid., n. 4 § 12. Cf. 1 Comp. 4.14.2 (X.4.14.4).

⁸² Si veda ad esempio J. A. Brundage, Marriage and sexuality in the Decretals of Pope Alexander III, in Miscellanea Rolando Bandinelli papa Alessandro III, Studi raccolti da F. Liotta, Siena 1986, pp. 57-83.

⁸³ Belloni, Giovanni Bassiano consulente (cit. alla nota 35), n. 4 § 13.

⁸⁴ GOURON, A la convergence de deux droits (cit. alla nota 19), pp. 323-324; dove è ripresa l'opinione espressa in La diffusion des premiers recueils de questions disputées (cit. alla nota 65), in stampa già nel 1989 (cf. nota 75). All'epoca di Bassiano, secondo il

ad allegazioni a favore degli «allegata» (pro), esistono anche allegazioni a favore della «conscientia» (contra), ma la solutio propende decisamente per gli «allegata», cioè per le testimonianze:

Solutio. Ultimus questionis articulus non multum habet dubietatis. Solvendum enim puto nocentem, secundum quod allegatum est a parte sua, si nulla vel minus frivola contra ipsum allegantur. Et facio contra conscientiam, idest contra id quod scio eum mereri; non tamen facio contra conscientiam, idest contra id quod scio me facere debere: debet enim quisque prudens iudex scire secundum testimonia inducta se debere iudicare, si ea nullatenus possit repellere. Nec dicitur ipse hoc facere, sed lex, ut C. xxiii, q.5, c. Si homicidium (C.23 q.5 c.41), et C. xxxiii, q.2, c. Quos (C.33 q.2 c.17/18). Nec erit inconveniens, cum etiam convictis reis parcere suadet ecclesia, ut C. xxiii, q.5, in multis capitulis (C.23 q.2, passim) Semper namque eligit que magis pietati vicina sunt, ut Dist. IX, c. Sana (D. 9 c.11).

«Pro conscientia» non possono considerarsi neppure le parole finali, che permetterebbero al giudice di avvalersi anche di testimonianze «minus sufficientia» qualora egli conoscesse la verità:

Si autem ex adversa parte etiam minus sufficientia testimonia producantur, permittitur iudici, veritatem scienti, illa preponere, ut de testibus l. iii. (D. 25.5.3).

Dunque la sentenza si attiene saldamente alle testimonianze; che non può essere altro che quello che Bassiano sempre sostenne. E vero che nel citato consilium riguardante una questione dotale egli giunse a respingerle nei riguardi della minore età di una fanciulla; ma non le rifiutò certo per ragioni di «conscientia», bensí unicamente perché esse, già invalide per essere state fornite da parenti, urtavano contro l'evidenza: al momento del giuramento, al quale si pretendeva di negare la validità, la fanciulla era infatti «satius aperte minor per tales et tales». E

quale il giudice doveva tuttavia attenersi saldamente alle testimonianze, la dottrina bolognese non si era ancora pronunciata definitivamente al riguardo. La possibilità di giudicare secondo coscienza, cioé secondo la propria conoscenza della verità, fu messa al bando solo con Azzone, allievo appunto di Bassiano. Si veda al riguardo l'importante studio K. W. Nörr, Zur Stellung des Richters im gelehrten Prozeβ der Frühzeit: Iudex secundum allegata non secundum conscientiam iudicat, München 1967 (Münchener Universitätsschriften, 2), dove, alle pp. 33, 49, 79–80, è riportata l'opinione di Bassiano. La presente questione è esaminata alle pp. 51–52, 62. Per altre questioni disputate che prendono in considerazione il valore delle testimonianze: Belloni, Le questioni civilistiche del secolo XII (cit. alla nota 7): Indice tematico.

⁸⁵ V. la nota precedente.

⁸⁶ Belloni, Giovanni Bassiano consulente (cit. alla nota 35), n. 4 § 6.

Possibile non è neppure sostenere che il tratto della *Collectio Gratianopolitana* siglato in più punti *Io.*, non possa essere di Bassiano perché costui non avrebbe insegnato altro che la consuetudine trae fondamento dalla *permissio principis* e che *contra legem* vince solo qualora alla legge sia posteriore, ⁸⁷ innanzi tutto perché un personaggio cruciale e complesso come Bassiano sfugge a schemi troppo ristretti e non può essere identificabile rigidamente con quanto del suo pensiero trasmise, attraverso il proprio vaglio severo, la glossa accursiana; poi perché un forte rispetto per la consuetudine Bassiano, in linea con il suo maestro Bulgaro, mostra già nelle *reportatae* della sua *Lectura ad Codicem*, precisamente a *C.8.52.2*:

In lege ista varie inducuntur opiniones super consuetudine. B(ulgarus) enim distinguit utrum fuerit universalis vel specialis, scilicet alicuius municipii. Si fuerit universalis omnino legem abrogat. Si fuerit specialis subdistinguit aut per errorem sit introducta vel ex certa scientia; si per errorem non obtinet, sed si ex certa scientia legem non abrogat, sed prefertur sicut superior. Et huic opinioni consonat Io. b. 88

Siccome poi alla luce degli insegnamenti tratti dalle leggi giustinianee, delle quali fece un'acuta e puntuale esegesi, Bassiano si occupò intensamente anche della prassi giuridica dei suoi giorni, qualora l'attribuzione a lui delle questioni trasmesse dall'ultimo tratto della *Collectio Gratianopolitana* si volesse far dipendere veramente dalle idee che vi si trovano espresse, bisognerà considerare che quelle questioni non di dottrina, ma di concreti problemi giuridici si occupano. Il confronto dovrà dunque tener conto non tanto delle glosse attribuibili a Bassiano, quanto dei suoi scritti legati alla pratica: cioè delle questioni a lui sicuramente ascrivibili, e, siccome ne abbiamo, particolarmente dei suoi *consilia*. 89

Infatti, se esaminiamo il *consilium* siglato *Iob.*, relativo alla validità di un'alienazione di beni ecclesiastici, non lecita per legge, ma ammessa dalla consuetudine regionale – si trattava infatti di un «fictum», contratto al quale, in uso presso i Lombardi e «noviter

⁸⁷ GOURON, A la convergence de deux droits (cit. alla nota 19), pp. 324-325.

⁸⁸ E. M. Meijers, Sommes, lectures et commentaires (1100 à 1250), in Atti del congresso internazionale di diritto romano, Bologna e Roma, 17–27 aprile 1933, I, Pavia 1934, pp. 431–490, riedito nei suoi Etudes d'histoire du droit, III, Leiden 1959, p. 254.

⁸⁹ A. Belloni, "Quaestiones" e "consilia" agli inizi della prassi consigliare, in I consilia nel tardo Medioevo. Valore storico di un genere di fonti, Simposio del Centro tedesco di Studi veneziani (18–20 settembre 1992), in stampa.

introductus», non poteva estendersi la proibizione della legge giustinianea⁹⁰ – si vede che egli, dichiarando «quod consuetudo ... debet custodiri», privilegia nettamente la consuetudine rispetto alla legge;⁹¹ che è ciò che avrebbe fatto qualsiasi altro consulente.

Al diritto particolare, come ovvio, viene del resto riservato il primo posto anche nel *consilium* in materia dotale sopra considerato, dove, per stabilire la validità del giuramento prestato dalla fanciulla «consilio vicinorum», in luogo della contestata «lex domini Frederici imperatoris», cioè dell'*Autentica Sacramenta puberum*, ⁹² oltre alla «forma capituli», Bassiano rispetta la «constitutio civitatis nostre». ⁹³

Allo stato attuale delle ricerche, se prove decisive per l'attribuzione a Bassiano dell'ultimo tratto della *Gratianopolitana* mancano, ⁹⁴ non

90 Nominato spesso in documenti lombardi (Manaresi, Gli atti del Comune di Milano fino all'anno MCCXVI, Milano 1919, s. v., in Indice delle cose e glossario), ma certamente alla Lombardia non limitato (cf. qui il § 4), il termine « fictum», citato nel repertorio di Alberico da Rosciate come sinonimo di «census» e con un unico riferimento, alla Pax Constantie, cioè un documento redatto in Lombardia, e indicato da Bassiano come «contractus» «non ... a legibus cognitus, que inhibent rerum ecclesiasticorum alienationem», non pare molto usato nella dottrina romanistica medioevale. Benché esso sia considerato nello Speculum del Durando, edito da Alessandro da Nevo (Lib. IV, partic. III, De locato § 2) alla rubrica De forma instrumentorum super cessione ad fictum, vel ad firmam (ed. Basileae 1574, pp. 259-261; Francofurti 1612, p. 253), nell'Indice non vi compare. Assente dall'Indice delle opere di Bartolo, non è rintracciabile neppure nel Repertorio di Giason del Maino; dove la voce «contractus emphyteuticus», viene differenziata unicamente dai contratti «livellarius, colonarius, precarius, superficiarius, censualis»; presente nel Vocabolarium di Papias come «quod inter duos componitur omni anno reddendum, qui et census», figura nel Glossarium del Du Cange unicamente sotto la voce «affictum», ricavata, come vi si dice, da documenti dell'epoca di Innocenzo III; con rimando a «cenatica, grossile, pescaria», è registrato in P. Sella, Glossario latino italiano, Stato della Chiesa-Veneto, Abruzzi, Città del Vaticano 1944, p. 237, e nel Mediae Latinitatis Lexicon minus, curato da J. F. NIERMEYER - C. van De Kieft, Leiden 1976, p. 421.

91 Belloni, Giovanni Bassiano consulente (cit. alla nota 35), n. 3, § 13. Iacopo, nella questione 84 della Collectio Parisiensis, relativa ad un caso analogo, forse lo stesso dibattutto anni prima, si era espresso decisamente in favore della legge; cf. Belloni,

«Quaestiones» e «consilia» (cit. alla nota 89).

92 von Savigny (cit. alla nota 6), IV, Heidelberg 1850, pp. 183–192 (trad. it. II, pp. 99–104); E. Cortese, La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico, I, Milano 1962, pp. 23–27. Sull'esegesi ad essa relativa: L. Sorrenti, L'Autentica «Sacramenta puberum» nell'esegesi dei dottori bolognesi del Duecento: Guizzardino e Iacopo Baldovini, «Rivista internazionale di diritto comune», 2 (1991), pp. 69–121; J. Hallebeek, Symon Vicentinus «Quaestiones ad auth. Sacramenta puberum», ibidem, 3 (1992), pp. 93–123.

93 Belloni, Giovanni Bassiano consulente (cit. alla nota 35), n. 4 § 7.

⁹⁴ A tal fine non si potrà nemmeno attribuire particolare importanza al fatto, segnalato dal Gouron (*Un assaut en deux vagues: la diffusion du droit romain* [cit. alla nota 19], p. 163), che nella questione 152 si accenna al «morgengab calculé à la manière Lombarde, pratiqué en Italie du Nord et jusqu'en Toscane au XII^e siècle, et mentionné dans la rédaction des coutumes de Milan de 1218».

abbiamo dunque neppure alcun elemento per sottrargliela. Almeno per le due questioni *Gratianopolitanae* (la 136 e la 139), presenti anche nella *Collectio Iohannes Basianus*, pare comunque senza dubbio da escludersi l'origine provenzale; non può venire proposta, perché esse furono recepite, e molto precocemente, ⁹⁵ in una collezione, che, anche qualora non fosse di Bassiano, è di evidente fattura bolognese.

⁹⁵ Il manoscritto Sion, Archiv du Valais, 83, non è piú tardo degli inizi del sec. XIII: BELLONI, *Le questioni civilistiche del secolo XII* (cit. alla nota 7), p. 23.

Addendum (cfr. nota 21). All'identità Baziano-Bassiano il Gualazzini si oppone però nel recentissimo articolo Martino, Giovanni Bassiano, Azzone nella cronaca di Giovanni prete da Cremona (sec. XII), in Rivista di storia del diritto italiano, 26 (1993), pp. 23–37. Siccome alcune aggiunte del cremonese Gasapino Antignati (sec. XIII ex. –XIV in.) al *Pomerium Ravennatis Ecclesiae* di Riccobaldo da Ferrara (G. ZANELLA, Note cronistiche del cremonese Gasapino Antignati (sec. XIII-XIV) da un manoscritto del «Pomerium Ravennatis Ecclesiae» di Riccobaldo da Ferrara, Cremona 1991) fanno di Bassiano non solo un crapulone, come vorrebbe il noto aneddoto (cf. sopra, p. 55), ma anche un uomo sposato, rimasto tale fino al termine della vita, egli, dice il Gualazzini, non può essere identificato col Basianus ricordato nella lapide custodita dalla cattedrale di Bologna, dove Basianus era stato «reverentia fratrum», cioè canonico (v. sopra, § 1 inizio). Si tratta però di informazioni assai sospette, che, almeno per l'errata cronologia nella segnalazione dei primi giuristi bolognesi e per la fama che già attribuiscono a Bassiano e ad Azzone († 1230 ca.), mi par difficile far risalire alla cronaca perduta di Iohannes presbiter de Cremona vissuto nel secolo XII. Decisamente campanilistiche e volte ad annientare la personalità di Azzone, bolognese, in quella di Bassiano, cremonese, per rendere piú credibile il «plagio» delle opere di Bassiano da parte dell'allievo Azzone, esse inventano addirittura il matrimonio di quest'ultimo con la vedova di Bassiano; un particolare divertente, che però non utilizzerei né per la biografia di Bassiano né per quella di Azzone.

Riguardo alla patria di Bassiano, la cronaca non aggiunge nulla di nuovo: che egli fosse cremonese è infatti noto. Quanto all'epiteto «flos roseus patrie», cioè bolognese, riferito a Basianus nella lapide della cattedrale di Bologna, bisogna tener presente che essa fu incisa parecchio tempo dopo la morte di Bassiano (vedi sopra, nota 4). Per rivendicare Martino a Cremona è del resto proprio il Gualazzini (p. 37–38) a sostenere che equivocare fra luogo di nascita e luogo in cui si svolse la maggior parte dell'attività di un docente non era inconsueto.

APPENDICE

Firenze, Archivio di Stato, Fondo Diplomatico, normali-Passignano. Pergamena, circa mm. 48 x 55. Presenta due buchi dovuti alla piegatura. Attualmente è arrotolata. In complesso ben conservata, anche se il margine sinistro è parecchio smangiato.

Criteri di edizione: Al fine di facilitare la citazione delle argomentazioni, il testo è stato suddiviso in piccoli paragrafi numerati consecutivamente. Nell'apparato i numeri si riferiscono ai numeri di nota del testo e non ai numeri di paragrafo.

REGESTO. Si tratta di un sentenza arbitrale pronunciata il 20 aprile 1192 nella propria scuola da Baçianus, che ritengo identificabile con Giovanni Bassiano (cf. il § 1 dell'Articolo). Ricordata semplicemente come «lodo» del 1192, senza alcun cenno a Baçianus, in E. REPETTI, Dizionario corografico della Toscana, Milano 1855, p. 346, che utilizza molti documenti del Fondo Diplomatico Passignano, essa si inserisce fra le controversie che per lungo tempo videro implicati Passignano e Figline. Posta per iscritto da un Iohannes «sacri palatii notarius» (§ 28), Baçianus vi appose la sottoscrizione autografa (§ 27).

Dal § 2 emerge la necessità della redazione scritta di «iuditia» o «arbitria». Nel § 3 Baçianus fa sapere che le controversie, che elencherà subito sotto (§§ 4-12), sono ricavate dai «libelli» delle parti - Gregorio, abate dell'abbazia vallombrosana di San Michele di Passignano, e Monaldo, plebano di Santa Maria e di San Romolo di Figline Val d'Arno-, che, come attestava un «instrumentum» publico, lo avevano assunto arbitro, impegnandosi sia ad attenersi al suo «arbitrium» evidentemente secondo il formulario, che ricorre anche in un consilium: «cum enim convenerint ut starent eius arbitrio» (cf. Giovanni Bassiano consulente, cit. alla nota 35, consilium 1) - sia al pagamento di 100 libre pisane alla parte avversa, in caso di rifiuto di stare a tale «arbitrio». Siccome Monaldo continuava ad avere delle pretese su alcune chiese dell'abate di Passignano - che ne rivendicava invece la libertà -, e non si era attenuto all'«instrumentum transactionis» «in quo libertates sue ecclesie contineri dicebat», l'abate di Passignano pretendeva da lui il pagamento di «centum marcas nomine pene» (§ 13).

Secondo il formulario, che ricorre anche in un altro consilium di Bassiano (cf. Giovanni Bassiano consulente, cit. alla nota 35, consilium 4), Baçianus per formulare la sentenza dice di essersi attenuto a «instrumenta», «attestationes», «allegationes», di aver esaminato con la massima diligenza «rationes» e «confessiones» delle due parti (cf. qui il § 4); e cosa assai interessante da un punto di vista processuale, di non aver in nessun modo tenuto conto del privilegio di papa Celestino III (1191–1198) relativo alla penultima richiesta di Monaldo, cioè al «cariamen» di Ubertino, vivente agli inizi del secolo XII (Repetti, 345)

e alle decime indicate (§ 11) perché era stato impetrato «lite pendente». In proposito decide a favore di Monaldo, condannando l'abate di Passignano e il priore di Santo Signore, sulla base di documenti risalenti a loro predecessori, Ugo per Passignano, e Ambrogio di Sant'Angelo a Pavelli, nei pressi di Figline, per Figline (§§ 14–15). Tali documenti, che vengono da Baçianus confermati, sono indicati rigorosamente con gli «incipit». Si tratta dell'«instrumentum» Convenientia, risalente ad Ugo e ad Ambrogio (§ 14) e della «cartula» In Christi nomine, risalente ad Ugo (§ 16), ma confermante la «cartula» In presentia Orlandini, «composita» fra lo stesso Ambrogio, per Figline, e Alberto, «presbiter» e «prepositus» di San Bartolomeo, presumibilmente a Panicaglia, per Passignano (§ 15). Sono invece aggiudicate ad entrambi le decime provenienti da Panicaglia, dal momento che i testimoni delle parti assicuravano che da lungo tempo esse erano percepite tanto da Passignano quanto da Figline (§ 25).

A favore di Monaldo, contro l'abate di Passignano e il priore di Santo Signore, si pronuncia anche per la richiesta espressa nel § 7, basandosi sia sull'«instrumentum» Cum Iohannes prior, riportante tanto l'«arbitrium» di Albino, priore di Santa Maria a Mamma (Val d'Arno superiore) e di Rainerio, plebano di San Romolo a Gaville (a sud di Pavelli), quanto la sentenza di Bono da Siena e di maestro Rustico (§ 17), sia sulla «cartula» Quia pro Dei timore, nella quale si aveva notizia della concessione di possessioni fatte da Ubertino, figlio di Rolando, al monastero di Santa Maria di Figline (§ 18), eccettuandole – come si legge nel Repetti (345), che fissa la donazione al 1109 – dalle altre, situate nei pivieri di San Romolo a Gaville, concesse alla Badia di Passignano.

Per la richiesta dei §§ 5-6, ancora a favore di Monaldo, utilizza l'«instrumentum» redatto «per manum publicam» In Christi nomine breve diffinitionis, secondo il quale, per concessione dei vescovi di Fiesole e del papa, la «quartam decimarum et novalium de populo Sancti Signori» risultava riservata al plebano di Figline; che lo escludeva però dalle «decime» e dalla «quarta» provenienti da Santo Signore, da Scampata (REPETTI, 1263), da Castel Guineldi e da Ripalta, spettanti alla chiesa di San Lorenzo (§ 19); che, contrariamente alla richiesta di Monaldo, fu assegnata a Passignano (§ 24, cf. Repetti, 346). Salvo che per l'uso della terra, a Baçianus ignoto, Figline fu poi soddisfatta per la richiesta presente nel § 9 (cf. § 20), relativa ad un mulino di Poggiale (presumibilmente nei pressi di Brisighella in provincia di Ravenna: REPETTI, 1001), per quella del § 10 (cf. § 21) e, in parte, riguardo alla chiesa di Castel Guinildo; il priore di San Signore avrebbe dovuto provvedere alle spese per la «circa» (cf. § 12 e 22), cioè presumibilmente alle spese per la ronda, come suggerisce già il dizionario del Du Cange alla voce «circa» e come si trova conferma nel recente lavoro L. Снідрра Mauri, Paesaggi rurali di Lombardia. Secoli XII-XV, Bari (Laterza) 1990, 119-59. Per «circha» o «cercha»: A. A. Settia, Sviluppo e struttura di un borgo medievale: Casale Monferrato, in Gli statuti di Casale Monferrato del XIV secolo, a cura di P. Cancian, Alessandria 1978 (Biblioteca della Società di storia, arte e archeologia per le province di Alessandria e Asti, 22), pp. 52-53.

Se per la richiesta del § 8 riguardo al cappellano di Tartigliese (situato nella Val d'Arno superiore, tra S. Giovanni e Figline) e di Ripalta (collina nei pressi di Tartigliese) sembra non aver preso alcuna decisione, dal momento che nella sentenza non vi trovo alcun riferimento, contro Monaldo si pronuncia con decisione nei riguardi dell'«institutio episcopelli»: andava soppressa, in quanto già «a domino Celestino revocatum in dubium» (cf. §§ 4 e 23).

1 In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Anno Domini millesimo centesimo nonagesimo II., duodecimo Kal. Madii. indictione X. tempore domini Henrici imperatoris. 2 Ea que a iudicibus ordinariis vel arbitris de voluntate partium ex compromisso utriusque partis assumptis iuditio vel arbitrio terminantur, scripture testimonio debent commendari, ut ex ipsius scripture lectione tam presentibus quam futuris possint notificari, et tractu temporis statuta a iudicibus vel arbitris non valeant obfuscari. 3 Ideo ego magister Bacianus, assumptus arbiter de omnibus controversiis que vertuntur inter dominum Gregorium abbatem monasterii Sancti Michaelis de Passignano - ex una parte - et dominum Monaldum plebanum Sancte Marie et Sancti Romoli de Fligline - ex alia parte - sub pena centum librarum Pisanorum prestanda parti volenti stare arbitrio meo a parte contradicente sicut in instrumento publico continetur – que controversie inferius in condempnatione et absolutione manifestabuntur -, predictas controversias adnotavi et in scriptis redegi; que tales sunt, sicut in libellis eorum continetur.

4 Petebat enim dominus Monaldus plebanus electionem et institutionem episcopelli confirmari et obedientias per curiam sibi adiudicatas et confirmatas roborari.

5 Et petebat quartam decimarum et novalium sibi per episcopos Fesulanos concessam et per curiam Romanam firmatam.

6 Et petebat ecclesiam Sancti Laurentii sibi restitui et diffinitiones quasdam sibi observari.

7 Et petebat factum magistri Boni et magistri Rustici rescindi et dampnum ea occasione datum emendari, et penas, quia diffinitiones non fuerunt observate, sibi [...].

8 Et capellanum de Tartillise et de Ripalta ab inhonestis conditionibus absolui.

9 Et ut prior de Sancto Signori ab iniuria cessaret et usum terre sue sibi observaret.

10 Et petebat reverentias sibi exhiberi in festivitatibus et mortuorum exequiis.

11 Et cariamen Ubertini [...]

6 t decimam de terra attinga et de Panicalia

6 sibi dari.

¹ institutio episcopelli *non ident*.

² buco, una parola non leggibile, per la piegatura.

³ Tartigliese, nella Val d'Arno superiore, tra S. Giovanni e Figline.

⁴ Ripalta, collina nei pressi di Tartigliese.

buco, una parola non leggibile, per la piegatura
 Panicaglia, in Val di Sieve, con la cappella di San Bartolomeo: REPETTI, p. 803.

12 Et capellanum in Castro Guinildi⁷ poni. 13 In quibus omnibus abbas plebano contradicebat, immo centum marcas pene nomine a plebano petebat, quia contra intrumentum transactionis venerat, in

quo libertates sue ecclesie contineri dicebat.

14 Visis et auditis instrumentis, atestationibus, allegationibus, et rationibus et confessionibus utriusque partis et diligenter prout michi possibile fuit inspectis, habito etiam plurium sapientium consilio – non obstante privilegio domini Celestini pape qui nunc residet, quod pro neutra parte suscepi quia, lite pendente, inpetratum fuit ad restituendum unam petiam terre sitam Panicalie iuxta Gualcheriam cum tanta quantitate terre que suffitiat ad utilitatem molendini, sicut in instrumento facto inter dominum Ugonem abbatem monasterii de Passignano et dominum Ambrosium priorem de Pavellis continetur, cui priori dominus plebanus de Fligline in parte ista succedit - dominum Gregorium abbatem de Passignano et priorem de Sancto Signori qui pro tempore fuerit condempno. Principium autem instrumenti hoc est: Convenientia. Et hoc instrumentum in omni parte approbo et confir-15 Item ut decimas de tota terra attinga non accipiat aut retineat. nisi quatenus abbas aut prior suis sumptibus excolitur, prefatos priorem et abbatem condempno, sicut continetur in cartula composita inter Albertum presbiterum et prepositum ecclesie Sancti Bartholomei,⁸ et Ambrosium presbiterum et prepositum Sancti Angeli de Pavellis. Principium cartule hoc est: In presentia Orlandini. Quam cartulam in omni parte approbo et confirmo. 16 Et hanc eandem cartulam dominus Ugo abbas monasterii de Passigniano confirmavit, sicut in instrumento per manum publicam facto continetur, cuius principium hoc est: In Christi nomine. Et hoc instrumentum in omni parte sui approbo et confirmo et plebano adiudico in tantum in quantum priori de Pavellis succedit. 17 Item prefatos abbatem et priorem ad observationem arbitrii Albini prioris Sancte Marie de Mamma et Rainerii plebani Sancti Romuli de Gavillis et ad observationem sententie Boni Senensis prepositi et magistri Rustici condempno, ut in instrumentis per eorum manus factis9 continetur, quorum principium hoc est: Cum Iohannes prior. Et eadem instrumenta plebanum observare pronuntio. 18 Item ad restitutionem possessionum, quas Ubertinus filius 10 Rolandi monasterio Sancte Marie, ubi erat collegium feminarum, concessit, prefatum abbatem et priorem de Sancto Signori condempno. Initium autem cartule, in qua continetur concessio facta hoc est: Quia pro Dei timo-19 Item abbatem et priorem de Sancto Signori, qui pro tempore fuerit, condempno, ne quartam decimarum et novalium de populo Sancti Signori accipiat, sed plebanum de Fligline [in] pace et quiete habere permittat, sicut quarta a Fesulanis episcopis plebano fuit concessa et a

 $^{^7}$ Castrum Guinildi, detto poi Castel vecchio, ed ora alla Torricina, su una collina presso la Villa di San Cerbone: Repetti, p. 345.

⁸ San Bartolomeo, a Panicaglia o a Scampata.

⁹ factus ms..

¹⁰ filiis ms...

domino papa confirmata, exceptis decimis et quarta, quas ecclesia Sancti Laurentii habere debet de populo Sancti Signori et de populo de Scanpato et de populo de Castello Guineldi et de populo de Ripalta. sicut in instrumento per manum publicam facto continetur, cuius initium hoc est: In Christi nomine breve diffinitionis. 11 prefatos abbatem et priorem condempno ut cessent ab iniuria, quam inferunt plebano, de terris positis circa molendinum de Pogiale. et ut usum terre et convicinie inde domino plebano observent. Usum tamen non assigno, quia ignoro. 21 Item pronuntio ut in die cineris et in sabbato pascali et in letaniis maioribus et minoribus prior Sancti Signori, ratione populi quem habet, ad plebem per se vel per alium vadat, et que pertinent ad clericos exerceat; et, cum plebanus ad sepulturam mortuorum invitatus fuerit, prior plebanum recipiat et missam majorem ei conferat. 22 Item priorem ut circam pro ecclesia de Castello Guinildi persolvat condempno. Sed ab omni alia obedientia sive reverentia, ut in festivitate sancte Agathe, sive in festo sancti Stefani, sive in ramis palmarum, sive in festo sancte Marie de augusto aut sancti Iohannis, et a representatione et institutione prioris abbatem et priorem absolvo. Et a penis hinc inde petitis et a dampnis datis utramque partem absolvo. 23 Institutionem episcopelli omnino destruo, quia, priusquam totum negotium fuit a domino Celestino revocatum in dubium et domino Fesulano episcopo et priori Sancti Fridriani commissum, fuit representatus et institutus. 24 Et institutionem ecclesie Sancti Laurentii et ecclesie de Castello Guinildi et de Scanpato et Sancti Signori abbati adiudico, ut in cartula inde facta continetur. Quam cartulam omnino approbo et confirmo. ¹² 25 Decimas autem de Panicalia, quia cognovi per testes utriusque partis per longissimum tempus ab utraque parte detentas, utrique parti adiudico, comiter percipiendas et dividendas.

26 Actum in civitate Bononie. Recitatum in scolis magistri Baçiani. In presentia domini Pandulfi Romane ecclesie subdiaconi, et domini Gregorii, Ugitionis civis Romani, domini Gerardi Bononiensis ecclesie archidiaconi, Alberti eiusdem ecclesie canonici et sancte Romane ecclesie subdiaconi, Iohannis Boni et Henrici eiusdem ecclesie canonici, presbiteri iudicis de Sancto Michaele, magistri Çenobii sancte Romane ecclesie subdiaconi, Boni infantis et Henrici canonici Sancti Laurentii de Florentia, Mercatantis canonici plebis de Ripole, Aldebrandini de Vichio, Deodati de Ripole, magistri Maineti clerici de Passigniano et Valentini, Henrici prioris sancti Bartholomei de Fesulis, Ildebrandini filii Gerardi Ademari, Bonensigna de Signa, Guidonis Russi canonici plebis de Septimo, magistri Monaldi plebani de Fligline, Pagani eiusdem plebani sotii, Alberti filii iudicis de Fligline, Aldebrandini filii Bonifatii de

¹¹ Cf. par. 24.

¹² Cf. par. 19.

Fesulis, Cherubini clerici Sancte Marie Novelle, magistri Martini Senensis, et aliorum plurium centum; 13

27 Ego Baçianus, Bononiensis ecclesie canonicus et iuris canonici magister dictus, de voluntate utriusque partis arbiter 14 sumptus, hanc sententiam protuli et manu mea subscripsi.

28 Ego Johannes sacri palatii notarius interfui et supra scripsi et

emendavi et correxi.

13 Per i canonici della Chiesa bolognese Gerardo, Alberto, Enrico, forse Enrigittus de

Fratta, Cf. Salvioli, Annali bolognesi, Bassano 1789, II II, p. 198.

¹⁴ Precede una s'depennata, cioé la prima lettera della parola «sumptus», scritta poi dopo «arbiter». Conferma gentilmente questa lettura Ezio Barbieri, diplomatista, dell'Università di Pavia.

Par bai la farbre furruf hanc fram pruli ruanu mor A

Firenze, Archivio di Stato, Fondo Diplomatico, normali-Passignano, 20 aprile 1192. Nell'originale questa sottoscrizione, autografa di Bassiano, si trova su una sola linea.